#### **PS10866 - FERTITECNICA COLFIORITO-ORIGINE LENTICCHIE**

Provvedimento n. 26767

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 settembre 2017;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del Consumo" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1º aprile 2015;

VISTA la comunicazione, pervenuta in data 11 luglio 2017, così come integrata in data 19 luglio 2017, con la quale la società Fertitecnica Colfiorito S.r.l. ha presentato impegni ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

#### I. LA PARTE

1. Fertitecnica Colfiorito S.r.I. (di seguito, anche Colfiorito), in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del Codice del Consumo. Tale società è attiva nel settore agroalimentare col marchio *Colfiorito* ed, in particolare, si occupa della produzione, confezione e commercializzazione di prodotti alimentari come legumi, patate e granaglie.

#### II. LA PRATICA COMMERCIALE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

- 2. Il procedimento concerne la diffusione, attraverso l'etichetta apposta sulle confezioni delle lenticchie prodotte e commercializzate dal professionista, di messaggi pubblicitari che potrebbero essere ingannevoli nella presentazione delle caratteristiche principali dei prodotti, con specifico riferimento all'origine geografica. Più precisamente, le modalità di presentazione del prodotto, attraverso i segni grafici, i colori e la denominazione "Colfiorito", potrebbero essere idonee ad evocare la provenienza geografica (italiana) del prodotto, in presenza di indicazioni inadeguate circa l'origine (canadese) delle lenticchie.
- **3.** Con riferimento a tale etichetta, Colfiorito avrebbe posto in essere una pratica commerciale scorretta diffondendo informazioni non rispondenti al vero o, comunque, idonee, anche in virtù della loro presentazione complessiva, ad indurre in errore circa la provenienza geografica della materia prima impiegata dal professionista, alterando sensibilmente la capacità del consumatore di assumere una decisione consapevole.

# III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO: LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI

# 1) L'iter del procedimento

- **4.** In relazione alla condotta sopra descritta, in data 30 maggio 2017 è stato comunicato alla Parte l'avvio del procedimento istruttorio n. PS/10866. In tale sede è stato ipotizzato che la condotta della società Fertitecnica Colfiorito fosse suscettibile di integrare una violazione degli articoli 20, 21,comma 1, lettera b) e 22 del Codice del Consumo, in quanto la suesposta pratica commerciale appariva, *prima facie*, contraria alla diligenza professionale e potenzialmente idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione alle caratteristiche dei prodotti del professionista.
- **5.** In data 19 giugno 2017, Colfiorito ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata nella comunicazione di avvio del procedimento.
- 6. In data 6 luglio 2017 il professionista è stato sentito in audizione.
- **7.** In data 11 luglio 2017 il professionista ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento, successivamente integrandola e fornendo una versione consolidata degli impegni in data 19 luglio 2017.
- **8.** In data 28 luglio 2017 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

# 2) Gli elementi acquisiti e gli impegni del professionista

**9.** Con nota difensiva del 19 giugno 2017, il professionista ha descritto le etichette utilizzate per i propri prodotti, sostenendone la conformità alla normativa vigente. In particolare, tali etichette riportano il marchio nominativo "Colfiorito" che identifica la storica sede aziendale del professionista, nonché il marchio figurativo consistente in un paesaggio collinare con un contadino che raccoglie patate. Si tratta di un marchio storicamente affermato nel settore della distribuzione di legumi, cereali e semi che ha effettivamente sede in un territorio colpito dai più recenti eventi sismici e che, in ogni caso, si adopera per salvaguardare l'impiego dei dipendenti rimanendo radicato sul territorio in

cui è nata e si è sviluppata l'azienda che oggi vanta una gamma amplissima di referenze. L'azienda, inoltre, precisa che l'origine dei prodotti agricoli, nel corso dell'anno agronomico, può essere diversa in funzione della selezione dei fornitori, della qualità dei raccolti e delle caratteristiche dei prodotti.

- **10.** Come sopra indicato, in data 19 luglio 2016, Colfiorito ha presentato una proposta consolidata di impegni, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9 del Regolamento.
- **11.** In particolare, tali impegni, che nella loro versione definitiva sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante, hanno ad oggetto le seguenti modifiche:
- i) inserire sul retro dell'etichetta, che già reca tutte le indicazioni obbligatorie per legge, un rimando diretto alla collocazione dell'indicazione dell'origine della materia prima accanto a quella relativa a lotto e a termine minimo di conservazione, per cui figurerà la dicitura: "ORIGINE/LOTTO/DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO IL: VEDI IL FIANCO SULLA CONFEZIONE";
- *ii*) dare maggiore evidenza all'indicazione dell'origine già riportata sul fianco delle attuali confezioni, raddoppiando le dimensioni del carattere rispetto a quelle attualmente in uso e utilizzando lo stile grassetto sottolineato per accentuarne maggiormente l'evidenza grafica.
- **12.** Il professionista precisa che la stampa delle etichette modificate come al punto *i)* potrà avvenire non appena esaurito lo smaltimento delle giacenze (in ogni caso, entro e non oltre 3 mesi di tempo dall'eventuale accoglimento della proposta di impegni). Le modifiche di cui al punto *ii)* sono applicabili, invece, dalla prima stampa successiva all'eventuale accettazione degli impegni.
- **13.** Il professionista si impegna, altresì, a estendere le indicate modifiche nella grafica delle etichette e della stampa con marcatore *ink-jet*, agli analoghi prodotti commercializzati a marchio "Colfiorito".

#### IV. VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI

- **14.** I profili contestati nel presente procedimento investono la possibile confusorietà delle indicazioni relative alla provenienza della materia prima alla luce degli elementi grafici complessivamente presenti in etichetta.
- **15.** L'Autorità ritiene che gli impegni proposti dal professionista siano idonei a sanare i possibili profili di illegittimità della pratica commerciale contestati nella comunicazione di avvio del 30 maggio 2017.
- **16.** In particolare, le modifiche proposte risultano idonee a veicolare al consumatore informazioni chiare ed esaurienti, oltre che più facilmente visibili grazie all'accentuata evidenza grafica, circa la provenienza geografica della materia prima impiegata.
- **17.** Merita, altresì, evidenziare che i criteri individuati dal professionista saranno implementati con riguardo ad analoghi prodotti commercializzati dallo stesso a marchio "Colfiorito".
- **18.** Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli impegni presentati soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo.

RITENUTO, pertanto, che gli impegni presentati dalla società Fertitecnica Colfiorito S.r.l., nei termini sopra esposti, siano idonei a far venir meno i possibili profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di istruttoria;

RITENUTO, di disporre l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti della società Fertitecnica Colfiorito S.r.l.;

RITENUTO, pertanto, di poter chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione;

#### DELIBERA

- a) di rendere obbligatori, nei confronti della società Fertitecnica Colfiorito S.r.I., ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento, gli impegni dalla stessa società proposti in data 13 luglio 2017, come descritti nella dichiarazione allegata al presente provvedimento;
- b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo e dell'articolo 9, comma 2, lettera a), del Regolamento;
- c) che la società Fertitecnica Colfiorito S.r.I., entro sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione degli impegni.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del Regolamento, il procedimento potrà essere riaperto d'ufficio, laddove:

- a) il professionista non dia attuazione agli impegni;
- b) si modifichi la situazione di fatto rispetto ad uno o più elementi su cui si fonda la decisione;
- c) la decisione di accettazione di impegni si fondi su informazioni trasmesse dalle Parti che siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Annalisa Rocchietti

IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

#### **ALLEGATO 1**

#### **DICHIARAZIONE DI IMPEGNI**

Nell'ambito del procedimento n. PS10866 avviato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 30 maggio 2017 e avente ad oggetto la condotta commerciale di Citres S.p.a. con riferimento alle etichette apposte sulle confezioni delle lenticchie prodotte e commercializzate dal professionista, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, comma 7, del "Codice del Consumo" (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni) si impegna, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento dell'Autorità, a dare attuazione alle seguenti misure con le modalità e nei tempi di seguito indicati:

#### **TESTO DEGLI IMPEGNI**

### 1. MODIFICA RETRO ETICHETTA: INSERIMENTO RIMANDO ALL'INDICAZIONE DELL'ORIGINE

Al fine di agevolare l'individuazione dell'origine agricola della materia prima l'azienda modificherà la retro etichetta inserendo un rimando diretto al posizionamento dell'indicazione, unitamente a quella di lotto e TMC. L'indicazione verrà poi stampata, al termine del processo di confezionamento, con marcatore *ink-jet* direttamente su lato del sacchetto in maniera da poter sempre precisare lo Stato di provenienza di ogni singolo lotto.

Nel retro etichetta, in cui sono raggruppare tutte le indicazioni obbligatorie per legge, figurerà pertanto la dicitura: "ORIGINE/LOTTO/ DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO IL: VEDI FIANCO DELLA CONFEZIONE"





# ORIGINE / LOTTO / DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO IL: VEDI FIANCO DELLA CONFEZIONE

Poiché le giacenze di queste etichette al 11.07.2017 sono pari a 450.000 pezzi, l'Azienda stima di poter stampare le etichette modificate come sopra descritto entro e non oltre 3 mesi dall'eventuale accettazione della presente proposta di impegni.

# 2. MAGGIORE EVIDENZA GRAFICA ALL'INDICAZIONE DELL'ORIGINE RIPORTATA SUL LATO DELLA CONFEZIONE

L'azienda s'impegna inoltre a rendere maggiormente evidente l'indicazione dell'origine riportata sul lato della confezione che verrà stampata con <u>carattere di dimensioni raddoppiate rispetto a quello attualmente in uso utilizzando lo stile grassetto sottolineato per accentuarne maggiormente l'evidenza grafica.</u>

Pertanto, ad oggi la tipologia di stampa è la seguente:



CARATTERE: CALIBRI

FONT: 30 pari ad una altezza di 2,5-3 mm STILE: LINEARE, non grassetto né sottolineato

comporteranno: CARATTERE: CALIBRI

FONT: 40 pari ad un'altezza di 4,5-5 mm STILE: LINEARE GRASSETTO SOTTOLINEATO

La presente proposta di modifica è applicabile sin dalla prima stampa successiva all'eventuale accettazione degli impegni assunti.

Entrambe le misure proposte, una volta attuate, avranno carattere permanente salvo eventuali ed impattanti variazioni che riguardino l'approvvigionamento delle materie prime o i marchi commerciali aziendali.

Si segnala infine che in occasione delle prossime ristampe, al fine di armonizzare la presentazione dei propri prodotti, l'azienda s'impegna ad estendere le indicate modifiche nella grafica delle etichette e della stampa con marcatore *ink-jet*, agli analoghi prodotti commercializzati a marchio "Colfiorito".

Le modifiche che l'azienda s'impegna ad attuare

